REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1354/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e la consegna dei titoli d'importazione nel 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso, allo zucchero e all'olio d'oliva, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2015 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota e recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda il termine per l'esame delle offerte per l'acquisto a prezzo fisso di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere all'intervento pubblico nel 2014 e nel 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ([1]), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 20, lettera n), l'articolo 144, lettera g), l'articolo 178, lettera b), l'articolo 187, lettera e), e articolo 192, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ([3]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ([4]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 2305/2003 ([5]), (CE) n. 969/2006 ([6]) e (CE) n. 1067/2008 della Commissione ([7]) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133.

(2) Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione ([8]) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione ([9]) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

([1]) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([3]) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
([4]) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
([5]) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
([6]) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
([7]) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
([8]) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).
([9]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).

(3) Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ([1]) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e dal 09.4241 al 09.4247.

(4) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ([2]) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva nell'ambito del contingente 09.4032.

(5) Tenuto conto dei giorni festivi del 2015, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 ed ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(6) L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ([3]) dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(7) Tenuto conto dei giorni festivi del 2015 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.

(8) L'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ([4]) dispone che la Commissione decida entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso regolamento. L'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere è stato prolungato fino al 31 dicembre 2014 dal regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione ([5]).

(9) Tenuto conto dei giorni festivi del 2014 e del 2015 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, risulta che il termine per l'esame delle offerte è troppo breve per garantire un'efficace sorveglianza dei quantitativi offerti. È quindi opportuno prolungare detto termine.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles.

([1]) Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14).

([2]) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

([3]) Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

([4]) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag.1).

([5]) Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 21).

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles.

Articolo 2

Riso

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 4 dicembre 2015, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 4 dicembre 2015, ora di Bruxelles.

Articolo 3

Zucchero

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli d'importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles, e fino alle ore 13 di venerdì 25 dicembre 2015, ora di Bruxelles.

Articolo 4

Olio d'oliva

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio d'oliva, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([1]).

Articolo 5

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi citati all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento.

Articolo 6

Offerte per l'acquisto a prezzo fisso di frumento tenero nell'ambito dell'intervento pubblico

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di frumento tenero comunicate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento, scade alla data che figura nel suddetto allegato.

Articolo 7

Offerte per l'acquisto a prezzo fisso di burro e di latte scremato in polvere nell'ambito dell'intervento pubblico

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di burro e di latte scremato in polvere comunicate nel corso dei periodi di cui all'allegato IV, parti 1 e 2, del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento, scade alla data che figura nel suddetto allegato.

([1]) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 10 gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva	Date di rilascio
lunedì 30 o martedì 31 marzo 2015	venerdì 10 aprile 2015
lunedì 27 o martedì 28 aprile 2015	mercoledì 6 maggio 2015
lunedì 11 o martedì 12 maggio 2015	giovedì 21 maggio 2015
lunedì 18 o martedì 19 maggio 2015	mercoledì 27 maggio 2015
lunedì 26 o martedì 27 ottobre 2015	mercoledì 4 novembre 2015

ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota	Date di rilascio
da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2015	martedì 28 luglio 2015
da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre 2015	venerdì 8 gennaio 2016

ALLEGATO III

Data della comunicazione relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009	Data della comunicazione relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009	Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di frumento tenero in seguito a dette comunicazioni
mercoledì 1º aprile 2015		mercoledì 8 aprile 2015
	giovedì 26 marzo 2015	martedì 7 aprile 2015
	venerdì 27 marzo 2015	mercoledì 8 aprile 2015
	lunedì 30 marzo 2015	giovedì 9 aprile 2015
	martedì 31 marzo 2015	venerdì 10 aprile 2015
	mercoledì 1º aprile 2015	lunedì 13 aprile 2015
	giovedì 2 aprile 2015	lunedì 13 aprile 2015
	venerdì 3 aprile 2015	lunedì 13 aprile 2015
	lunedì 6 aprile 2015	lunedì 13 aprile 2015
	venerdì 24 aprile 2015	lunedì 4 maggio 2015
	lunedì 27 aprile 2015	martedì 5 maggio 2015
	martedì 28 aprile 2015	mercoledì 6 maggio 2015
	mercoledì 29 aprile 2015	giovedì 7 maggio 2015
	giovedì 30 aprile 2015	venerdì 8 maggio 2015
mercoledì 13 maggio 2015		martedì 19 maggio 2015
	giovedì 7 maggio 2015	lunedì 18 maggio 2015
	venerdì 8 maggio 2015	martedì 19 maggio 2015
	lunedì 11 maggio 2015	mercoledì 20 maggio 2015
	martedì 12 maggio 2015	giovedì 21 maggio 2015
	mercoledì 13 maggio 2015	venerdì 22 maggio 2015
	giovedì 14 maggio 2015	venerdì 22 maggio 2015
	venerdì 15 maggio 2015	venerdì 22 maggio 2015
	lunedì 18 maggio 2015	martedì 26 maggio 2015
	martedì 19 maggio 2015	mercoledì 27 maggio 2015
	mercoledì 20 maggio 2015	giovedì 28 maggio 2015
	giovedì 21 maggio 2015	venerdì 29 maggio 2015
	venerdì 22 maggio 2015	lunedì 1º giugno 2015

ALLEGATO IV

PARTE 1

Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1272/2009	Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009	Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere in seguito a dette comunicazioni
lunedì 22 dicembre 2014		lunedì 5 gennaio 2015
lunedì 29 dicembre 2014		martedì 6 gennaio 2015
	lunedì 22 dicembre 2014 da martedì 23 dicembre 2014 a venerdì 2 gennaio 2015	giovedì 8 gennaio 2015 venerdì 9 gennaio 2015

PARTE 2

Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1272/2009	Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009	Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere in seguito a dette comunicazioni
	giovedì 26 marzo 2015 venerdì 27 marzo 2015 lunedì 30 marzo 2015 martedì 31 marzo 2015 mercoledì 1º aprile 2015 giovedì 2 aprile 2015 venerdì 3 aprile 2015 lunedì 6 aprile 2015	martedì 7 aprile 2015 mercoledì 8 aprile 2015 giovedì 9 aprile 2015 venerdì 10 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015
	venerdì 24 aprile 2015 lunedì 27 aprile 2015 martedì 28 aprile 2015 mercoledì 29 aprile 2015 giovedì 30 aprile 2015	lunedì 4 maggio 2015 martedì 5 maggio 2015 mercoledì 6 maggio 2015 giovedì 7 maggio 2015 venerdì 8 maggio 2015
	giovedì 7 maggio 2015 venerdì 8 maggio 2015 lunedì 11 maggio 2015 martedì 12 maggio 2015 mercoledì 13 maggio 2015 giovedì 14 maggio 2015 venerdì 15 maggio 2015 lunedì 18 maggio 2015	lunedì 18 maggio 2015 martedì 19 maggio 2015 mercoledì 20 maggio 2015 giovedì 21 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 martedì 26 maggio 2015
	martedì 19 maggio 2015 mercoledì 20 maggio 2015 giovedì 21 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015	mercoledì 27 maggio 2015 giovedì 28 maggio 2015 venerdì 29 maggio 2015 lunedì 1º giugno 2015

Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1272/2009	Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009	Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere in seguito a dette comunicazioni
lunedì 20 luglio 2015		giovedì 23 luglio 2015
	martedì 14 luglio 2015	mercoledì 22 luglio 2015
	mercoledì 15 luglio 2015	giovedì 23 luglio 2015
	giovedì 16 luglio 2015	venerdì 24 luglio 2015
	venerdì 17 luglio 2015	lunedì 27 luglio 2015
	lunedì 20 luglio 2015	martedì 28 luglio 2015